



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3524 del 14/10/2021

Prot. n° 2021/252421 del 17/06/2021

Ditta Proponente: Sile Costruzioni S.r.l.

Oggetto: Verifica ammissibilità dell'istanza per il rilascio di provvedimento di VIA postuma ai sensi dell'art.29, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, relativo al progetto REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93

Comuni di Intervento: Chieti e Cepagatti

Tipo procedimento: Verifica di ammissibilità

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) arch. Pierpaolo Pescara (Presidente)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali ing. Domenico Longhi

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Lorenzo Ballone (delegata)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ASSENTE

Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Chieti ing. Ettore Eramo (delegato)

Pescara ASSENTE

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

Esperti in materia Ambientale



**Relazione Istruttoria**

Titolare Istruttoria:

ing. Erika Galeotti

Si veda istruttoria allegata

Preso atto della documentazione presentata dalla Sile Costruzioni S.r.l. relativamente all'istanza di "Verifica ammissibilità dell'istanza per il rilascio di provvedimento di VIA postuma ai sensi dell'art.29, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, relativo al progetto REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93" acquisita con prot. n. 252421 del 17 giugno 2021;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Letta l'osservazione dell'avv. Paolo Febbo pervenuta in data odierna e acquisita al prot. n. 0402044 del 14/10/2021;

Letta l'osservazione del WWF della dott.ssa Nicoletta Di Francesco pervenuta in data odierna e acquisita al prot. n. 0402053 del 14/10/2021;

Considerato che le predette osservazioni ricalcano i contenuti di cui alle precedenti osservazioni e audizioni;

Considerato che la Ditta Sile Costruzioni era stata preventivamente avvertita sia della seduta del CCR-VIA del 22/7/2021 con nota prot. n. 0300365 del 19/7/2021 (discussione poi rinviata alla successiva seduta del 29/7/2021 come da rituale pubblicazione del rinvio sullo Sportello Regionale Ambiente) nonché della convocazione della seduta odierna con nota prot. n. 0396460 del 8/10/2021;

Considerato che la ditta per entrambe le sedute non ha chiesto la possibile audizione;

Visto il giudizio n. 3478 del 29/7/2021 nel quale il CCR VIA ribadisce che *"Qualora il Proponente intendesse procedere ad una nuova istanza ai sensi degli Artt. 27 bis e 29 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e la stessa risultasse correttamente incardinata presso il CCR VIA, essa sarà oggetto di valutazione nel merito da parte del CCR-VIA e della Conferenza di Servizi prevista dal comma 7 del citato Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."*

Considerato che l'istanza avviata il 28/09/2021 ns prot. n. 382848 non è stata presentata ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., recante "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale", che al comma 1 chiarisce le modalità di invio dei procedimenti di VIA di competenza regionale;

Considerato che la eventuale presentazione di istanza ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. di cui al punto precedente deve essere prodotta secondo le linee guida di cui alla D.G.R. n. 660/2017;

**ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO
MERAMENTE CONFERMATIVO DEL GIUDIZIO N. 3478 del 29/07/2021**





Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

arch. Pierpaolo Pescara (Presidente)

FIRMATO DIGITALMENTE

ing. Domenico Longhi

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Lorenzo Ballone (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Ettore Eramo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretaria Verbalizzante

ing. Silvia Ronconi

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma3, del D.Lgs. 152/2006

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

++Oggetto

| | |
|--------------------------------|---|
| Titolo dell'intervento: | REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI. |
| Azienda Proponente: | S.I.L.E. Costruzioni S.r.l. |
| Procedimento: | Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma3, del D.Lgs. 152/2006 |

Localizzazione del progetto

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Comune: | Chieti e Cepagatti |
| Provincia: | Pescara e Chieti |
| Altri Comuni interessati: | Nessuno |
| Località: | - |
| Numero foglio catastale: | 30 |
| Particella catastale: | 985 e altre |

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.RU.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

La Ditta Sile Costruzioni S.r.l. in data 26 maggio 2021, nostro prot. n. 222470/21 ha inviato una nota recante “Istanza per l'avvio del procedimento di VIA postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”, e successivamente, in data 24/06/2021, la ditta ha integrato la documentazione precedentemente presentata con 6 pec degli elaborati tecnici.

Detta istanza in data 29/07/2021 è stata sottoposta al Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA al fine di chiarire se la stessa fosse procedibile. Il Comitato CCR-VIA

“Sentita la relazione istruttoria;

Sentito in audizione l'avv. Paolo Febbo di cui alla richiesta di audizione prot. n. 302922 del 21 luglio 2021;

Sentita in audizione per il WWF la dott.ssa Nicoletta Di Francesco di cui alla richiesta di audizione prot. n. 292205 del 14 luglio 2021;

Sentita in audizione per la CNA la dott.ssa Marisa Tiberio di cui alla richiesta di audizione prot. n. 293129 del 14 luglio 2021;

Richiamati i precedenti Giudizi espressi dal medesimo organo ed in particolare:

- il Giudizio n. 2775 del 23/03/2017, ed il successivo Giudizio n. 2854 del 21/12/2017, meramente confermativo del precedente;

- il Giudizio n. 2915 del 12/06/2018, che confermava la decadenza del Giudizio n. 1925 del 10/04/2012 ed invitava il Comune ad adottare i consequenziali provvedimenti ed il successivo Giudizio n. 3103 del 29/10/2019, meramente confermativo del precedente;

Considerato che l'istanza risulta priva dei requisiti di forma e pubblicità di cui alla D.G.R. Abruzzo n. 660/17 (tali requisiti, nei casi di istanza avanzata ai sensi dell'art. 29 comma III D. Lgs. 152/06, come quella in esame, garantiscono il rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità della procedura);

Ritenuto che non si possa procedere alla valutazione tecnica dell'istanza, poiché non correttamente presentata ai sensi della citata D.G.R. 660/17;”

ha espresso il giudizio n. 3478 di “IMPROCEDIBILITÀ DELL'ISTANZA

Stante la vigenza del Giudizio del CCR-VIA n. 2775 del 23.03.2017 che ha dichiarato il:

“RIGETTO DELLA ISTANZA DI PROROGA DEL GIUDIZIO VIA 1925/2012”

nonché:

“DICHIARA PERTANTO IMPROCEDIBILE la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio 1925/2012; Stante l'improcedibilità dell'istanza poiché priva dei requisiti di forma e pubblicità di cui alla D.G.R. Abruzzo 660/17, per le motivazioni espresse in narrativa;

Qualora il Proponente intendesse procedere ad una nuova istanza ai sensi degli Artt. 27 bis e 29 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e la stessa risultasse correttamente incardinata presso il CCR VIA, essa sarà oggetto di valutazione nel merito da parte del CCR-VIA e della Conferenza di Servizi prevista dal comma 7 del citato Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Al riguardo si comunica, in ossequio al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché, ai fini di una migliore valutazione delle ragioni dell'eventuale nuova istanza, dovranno essere esaurientemente specificate le ragioni della stessa in relazione al paragrafo 7.4 della parte motiva della Sentenza n. 6044/20 del Consiglio di Stato, laddove viene espressamente chiesto “in cosa consista la differenza tra i lavori e come tale eventuale differenza abbia potuto incidere sui presupposti dell'azione amministrativa” ovvero “come una ipotetica VIA postuma possa incidere sul sindacato di legittimità della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi in contestazione”.

Inoltre, dovranno essere puntualmente indicate ogni eventuale, intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato dai lavori oggetto dell'istanza, come previsto dal Giudizio del CCR-VIA n. 2775 del 23.03.2017.”

In data 28/09/2021 nostro protocollo 382848 la Ditta ha inviato una nota avente ad oggetto “Revisione dell'istanza per il rilascio di provvedimento di VIA postuma ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, relativo al progetto REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.RU.S.S.T.



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

7-93 –LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI, che verrà letta integralmente ai membri del CCR-VIA”.

BREVE STORIA DEL PROGETTO

In data 01 Agosto 2008 la ditta SIRECC Srl pubblicava, sui giornali locali e nazionali, l'istanza che dava avvio alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per il “*Progetto per la realizzazione di edifici commerciali NO FOOD – PRUSST 7-93 – Programma di riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio denominato “La Città lineare della Costa”, localizzato in parte nel Comune di Chieti e in parte nel Comune di Cepagatti*”. La prima espressione del CCR-VIA nella seduta del 06 novembre 2008 è stata un Parere di Rinvio poiché il progetto dovesse essere trasmesso all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

In seguito a successivi pareri nella seduta del 10 aprile 2012 il Comitato Regionale, con giudizio n. 1925, esprimeva Parere Favorevole con Prescrizioni. A tal proposito veniva prescritto alla Ditta che, preliminarmente alla realizzazione di ogni opera di completamento, doveva acquisire il parere favorevole dell'Autorità di Bacino e quello di competenza del Genio Civile Regionale ai sensi del Regio Decreto n.523/1904 sullo Studio di Compatibilità Idraulica e Idrogeologica. Nelle stesse prescrizioni, veniva, inoltre, richiesto di prevedere un idoneo servizio di navetta dai principali centri urbani limitrofi al fine di contenere le dimensioni del traffico veicolare. Infine, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dall'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Delibera n. 122/44 del 8/03/1995 del PRT del Consorzio ASI valle del Pescara, il Comitato riteneva necessario che la ditta verificasse l'esistenza di una prassi consolidata nell'interpretazione della predetta delibera presso lo stesso Consorzio. A tal fine, in caso di mancanza di elementi di riscontro, prevedeva un'interpretazione autentica da parte del Consiglio Regionale. Le prescrizioni si concludevano con la precisazione che, in ogni caso, era fatto salvo il rispetto delle procedure paesaggistiche indicate nella relazione istruttoria.

Detto procedimento di VIA, avviato in data 01 Agosto 2008 in piena vigenza del D.Lgs. n. 4/2008 (entrato in vigore il 13.02.2008) era soggetto a **scadenza temporale di 5 anni** come previsto dal comma 6 art. 26 del D.Lgs 152/2006.

Successivamente, in data 26 ottobre 2012, l'Autorità di Bacino rilasciava un Parere Favorevole allo studio idrogeologico presentato dalla Ditta SIRECC Srl per l'intervento di realizzazione di edifici commerciali in località Santa Filomena nei Comuni di Chieti e Cepagatti. Il suddetto parere era vincolato al rispetto di precise prescrizioni che esprimevano il divieto alla realizzazione di qualsiasi intervento, opera e attività che comportasse un aumento del rischio secondo la matrice di valutazione dei livelli di rischio idraulico. Si ribadiva, inoltre, la necessità di installare un sistema di allerta della piena che consentisse di attuare tutte le azioni volte a ridurre il rischio al fine di favorire l'evacuazione delle aree interessate da allagamento in accordo con i piani di Protezione Civile.

Con comunicazione del 09 maggio 2013, in atti con prot. n. 121430 - All. 12 - (cioè prima del rilascio del Permesso di Costruire n. 54 emesso dal Comune di Cepagatti in data 05.08.2013), l'Autorità di Bacino, in attuazione del Giudizio del CCR-VIA n. 1925/12, comunicava alla ditta, ai Comuni e alla Regione Abruzzo **la sospensione, in autotutela, del parere rilasciato il 26.10.2012 poiché, dai documenti in atti, si riteneva che non fossero soddisfatte tutte le prescrizioni riportate nel giudizio del CCR-VIA**. Nella stessa nota si ravvisava la necessità di una valutazione globale della compatibilità idraulica delle opere in considerazione del regime idraulico del fiume Pescara e delle interazioni con la struttura esistente.

Con successiva nota del 15 ottobre 2013, in atti con prot. n. 253570, la stessa Autorità di Bacino, comunicava ai comuni di Chieti e di Cepagatti che, in seguito alla sospensione del parere erano state svolte indagini le quali evidenziavano che l'intera area oggetto di studio, in caso di eventi di piena eccezionali, non era nelle condizioni di sicurezza dal rischio di inondazione. Si ribadiva, inoltre, che, in esito a studi recenti, volti all'aggiornamento



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

delle carte del rischio idraulico del Piano Stralcio di Difesa delle Alluvioni, sembrava emergere una classificazione del rischio tale da impedire la costruzione di qualsivoglia manufatto nell'intera area. A conclusione l'Autorità di Bacino chiedeva ai Sindaci e agli Uffici Tecnici dei Comuni di Chieti e Cepagatti di verificare con attenzione ogni iniziativa volta al rilascio di Autorizzazioni a Costruire sino alla conclusione dell'iter delle indagini con l'emanazione di un decreto.

A completamento di quanto sopra, il 25 Novembre 2013 l'Autorità di Bacino inviava una comunicazione alla SIRECC Srl agli Uffici regionali interessati nonché ai Comuni di Chieti e Cepagatti, nella quale faceva presente che, in seguito al D.Lgs. n. 49/2010 e in accordo con le disposizioni di cui al Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA), erano state svolte attività di valutazione e gestione dei rischi di alluvione e, nel rispetto degli Indirizzi operativi per l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE, si era reso necessario adeguare tali attività. Considerato che, alla luce dei richiamati indirizzi, le zone interessate da attività economiche e produttive di rilevante interesse risultavano esposte a danno potenziale molto elevato, si metteva in evidenza una riclassificazione del rischio idraulico che non permetteva il rilascio di alcuna autorizzazione a costruire sulle aree oggetto di interesse in quanto, a causa dei nuovi insediamenti, si sarebbe generato un incremento del rischio.

Successivamente l'Autorità di Bacino il 27 novembre 2013 (n. 296018/13) inviava alla Ditta, agli Uffici regionali e ai Comuni interessati dal procedimento, la Determinazione n. 44 del 27 novembre 2013 con la quale, in autotutela, annullava il parere n. RA/239349 del 26.10.2012. Detta Determinazione non sospendeva i termini di validità del giudizio n. 1925/12.

Nella seduta dell'11 dicembre 2013 la citata Determinazione n. 44 veniva posta all'attenzione del CCR-VIA che, con giudizio n. 2326, si limitava a prenderne atto.

Con successiva nota del 12 dicembre 2013 (n. 312786/13) l'Autorità di Bacino comunicava agli stessi destinatari la Determinazione n. 48 del 12 dicembre 2013 (All. 10) con la quale **trasmetteva il parere di competenza Negativo alla realizzazione di edifici commerciali NO FOOD previsti nell'ambito dell'accordo di programma PRUSST 7-93**. All'uopo si precisa che al momento dell'adozione del giudizio 2775/17 e 2915/18 il suddetto parere era ancora vigente e anch'esso, in nessuna sua parte sospendeva i termini di validità del giudizio n. 1925/12.

Il 13 dicembre 2013 il Servizio del Genio Civile emetteva l'Ordinanza n. RA/312705 (All. 09) relativa alla realizzazione dell'argine fluviale a protezione dell'area commerciale esistente (Centro Commerciale Megalò) in località Santa Filomena nei comuni di Chieti e Cepagatti. Si ricorda che, nel frattempo, il Comune di Cepagatti aveva rilasciato il P.d.C. n. 54 del 05.08.2013.

Come riportato nella citata Ordinanza, la Ditta Sirecc Srl era soggetto attuatore dell'ACCORDO DI PROGRAMMA PRUSST 7-93 sottoscritto l'11 aprile 2002 tra la Regione Abruzzo, il Comune di Chieti e il Consorzio Industriale e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 179 del 17.07.2002, nonché apposita convenzione sottoscritta con il Comune di Chieti il 18.10.2002 per la realizzazione di tutte le opere pubbliche, ivi compreso l'argine in oggetto.

Pertanto, con il suddetto provvedimento, il Genio Civile, anche alla luce dell'evento di piena registratosi il 02 dicembre 2013, prescriveva, nelle more della redazione di un piano di emergenza idraulica, di sottoscrivere entro 5 giorni un accordo con il Centro Funzionale della Regione Abruzzo:

- di predisporre entro 12 giorni un piano di emergenza idraulica tale da garantire la funzionalità del centro commerciale in condizioni di assoluta sicurezza per la pubblica incolumità;
- di provvedere al completamento della struttura arginale nello sviluppo complessivo previsto nello studio di compatibilità idraulica originario e richiamato nell'autorizzazione n. 1225 del 15 Luglio 2005 per la difesa idraulica dell'intera area;



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

- di effettuare una verifica tecnica-funzionale delle arginature esistenti e provvedere al conseguente adeguamento e/o integrazione delle opere sulla base di apposito progetto esecutivo da presentare entro 45 giorni alle autorità competenti per i necessari pareri.

Il 12 agosto 2016 veniva presentata un'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Ditta SIRECC Srl relativa alle opere di messa in sicurezza, ai fini idraulici, dell'area PRUSST 7/93 che prevedevano il completamento dell'argine fluviale esistente con la realizzazione di una palancoata metallica oltre che alcune modifiche planimetriche dell'intervento edilizio in variante al Giudizio V.I.A. n. 1925/12 del 10.04.2012. Come meglio specificato negli elaborati progettuali allegati all'istanza di VIA, il progetto di messa in sicurezza dell'intera area, derivava dalle richieste avanzate dal Genio Civile di Pescara con Ordinanza n. RA/312705, mentre, le modifiche planimetriche proposte dalla ditta erano volte a rendere meno impattante l'intervento delle opere da destinarsi a centro commerciale NO FOOD.

Il CCR-VIA nella seduta del 16 Marzo 2017, con giudizio n. 2762 (All. 17) esprimeva **un parere Favorevole con Prescrizioni limitatamente alle Opere di messa in sicurezza ai fini idraulici** (p.to 7 lett. o) All. IV – Parte II del D.Lgs 152/2006) per le quali disponeva di inserire opere di mitigazione ambientale sulle paratie. Invece, **in merito alle Opere di modifica planimetrica (ascrivibili al p.to 8 lett. t) All. IV – Parte II del D.Lgs. 152/2006) esprimeva parere di rinvio.**

Il 21 Marzo 2017 la Ditta SILE COSTRUZIONI Srl (ex SIRECC Srl) presentava istanza di proroga del giudizio n. 1925/12 ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Nella successiva riunione del 23 marzo 2017 il Comitato Regionale per la V.I.A., con giudizio n. 2775, procedeva, preliminarmente, alla valutazione della citata istanza di proroga e dopo ampia discussione disponeva il **“RIGETTO DELL'ISTANZA DI PROROGA DEL GIUDIZIO VIA N. 1925/2012 PER I SEGUENTI MOTIVI:**

Intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato;

Constatata inadempienza delle prescrizioni del parere n. 1925 del 10.04.2012;

Insussistenza dei presupposti di cui all'art. 26 D.Lgs n. 152/2006 in relazione ai contenuti progettuali tanto che il proponente medesimo ne ha chiesto la modifica sostanziale con successiva istanza;”

DICHIARA PERTANTO IMPROCEDIBILE

La richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio n. 1925/2012...omissis”;

Si procedeva, quindi, alla valutazione del progetto in merito al quale il Comitato Dichiarava Improcedibile la richiesta di modifica sostanziale limitatamente alle opere edili trattandosi di un procedimento che presumeva la vigenza del precedente giudizio n. 1925/12. A conclusione del provvedimento veniva Confermato il giudizio n. 2762 del 16.03.2017 e si procedeva ad assegnare ulteriori prescrizioni alle sole opere di messa in sicurezza ai fini idraulici (p.to 7 lett. o) All. IV – Parte II del D.Lgs 152/2006).

La nota del Genio Civile di Pescara, n. 77672/17 del 23.03.2017, è parte integrante del Giudizio VIA n. 2775 riportava le valutazioni di competenza in merito alla possibilità di autorizzare gli interventi previsti sotto il profilo della compatibilità idraulica alle seguenti condizioni:

- che si eseguano per intero le opere di messa in sicurezza per le quali il comitato VIA si era già pronunciato nella precedente seduta;



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

- che vengano collaudate con esito positivo;
- che si verifichi, per le aree in esame, la condizione di pericolosità idraulica P0, attraverso una variante al PSDA, che dovrà essere approvata dall'Autorità di Bacino soltanto dopo aver soddisfatto le prime due condizioni.

Nella seduta del 21 dicembre 2017 il CCR-VIA, con giudizio n. 2854, confermava il precedente giudizio n. 2775 (All. 05). In tale sede erano presenti anche i rappresentanti dei Comuni di Chieti e Cepagatti.

Il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota n. 107346 del 13.04.18 comunicava il rigetto dell'istanza di proroga del giudizio n. 1925/12 ciononostante, il Comune di Cepagatti nella Conferenza dei Servizi del 18.04.2018 ribadiva che *“riguardo al Giudizio VIA n. 1925/12, il parere espresso dal Servizio Valutazioni Ambientali non risolveva in modo certo la richiesta formulata dalla C.d.S. sulla validità o meno dello stesso.*

Anzi il Comune evidenziava che le motivazioni espresse dalla Regione Abruzzo erano relative a “Disposizioni specifiche per la VIA in sede statale” e non recavano alcuno specifico riferimento legislativo e/o applicativo in sede regionale e pertanto, non risolvevano i dubbi in merito al termine di decadenza del giudizio n. 1925/12.

Il verbale si concludeva con la possibilità di escludere, ai fini dei lavori della Conferenza, l'incerta valutazione dell'avvenuta o meno decadenza ex lege del giudizio VIA n. 1925/12 per il decorso termine quinquennale. Il Comune esprimeva parere favorevole alla voltura dei permessi di costruire alla ditta Sile Costruzioni rilasciati nel 2013.

Ritenendo che il CCR-VIA si fosse già adeguatamente espresso circa la non vigenza del giudizio 1925/2012 (vedasi Giudizio 2775 del 23.03.2017), il Servizio Valutazioni Ambientali sottoponeva al Comitato Regionale l'esame dei contenuti del suddetto verbale della C.d.S. affinché potesse assumere le eventuali determinazioni di competenza ai sensi degli art. 28 e 29 del Dlgs 152/2006.

In seguito ad un primo rinvio della discussione, come da giudizio n. 2904 del 22.05.2018 nella successiva seduta del 12 giugno 2018, il CCR-VIA confermava la decadenza del giudizio n. 1925/12 ed invitava il Comune ad adottare i consequenziali provvedimenti.

Con successiva nota del 18 dicembre 2018, in atti con prot. n. 356663/18 (All. 19), il Comune di Chieti, appresa la notizia di inizio dei lavori dei prefabbricati da realizzare in loc. S. Filomena (di cui al provvedimento del SUAP Chietino-Ortonese PUA n. 905 del 09 Ottobre 2013 e n. 909 del 04 Novembre 2013), inviava una comunicazione alla SILE Costruzioni Srl con la quale, oltre a ricostruire le fasi salienti del procedimento de quo, segnalava che era pendente il ricorso al TAR-Sez. Pescara, proposto dalla Regione Abruzzo, avverso la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi la cui trattazione di merito era prevista per il giorno 08 Febbraio 2019.

Già in tale nota, il Comune di Chieti, informava la Ditta Sile in merito all'eventuale sistema sanzionatorio evidenziando che *..omissis ..”se a seguito della discussione del merito da parte del TAR Abruzzo fossero emerse ragioni rispetto alle posizioni enunciate in sede di ricorso dalla Regione Abruzzo, avrebbe trovato applicazione l'art. 29 comma 3 del vigente Dlgs. 152/2006”.*

Il TAR Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, con sentenza n. 69/2019, accoglieva il ricorso della Regione Abruzzo annullando, per l'effetto, la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi sincrona convocata dal Comune di Cepagatti per non essere stata assicurata la partecipazione, nell'ambito della stessa, del Comitato VIA ed intendendo acquisito erroneamente l'assenso del medesimo.

Nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2019, oltre al predetto ricorso n. 209/2018 R.G., veniva discusso il ricorso n. 139/2017 RG relativo all'impugnativa, da parte della medesima Società SILE, del Giudizio n. 2775 del 23.3.2017 del CCRVIA, nella parte in cui il Comitato rigettava l'istanza di proroga del Giudizio VIA





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

1925/2012 e nella parte in cui veniva dichiarata improcedibile la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, oltre che, per quanto occorre possa il Giudizio n. 2762 del 16.03.2017.

Alla predetta udienza dell'8 febbraio 2019, la società SILE Costruzioni, ritenendo validi ed efficaci i provvedimenti comunali inerenti la voltura dei titoli abilitativi, ed avendo proceduto all'esecuzione dei lavori, chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo di cui al ricorso n. 139/2017 ritenendo non interferire lo stesso con i ricorsi trattenuti a decisione.

In merito a tale richiesta il TAR Abruzzo. Sez. di Pescara, si pronunciava con Ordinanza n. 67/2019 disponendo, di conseguenza, la cancellazione della causa dal ruolo (Ricorso n. 139/2017 RG).

A seguito della sentenza n. 69/2019 sopra richiamata che, si ribadisce, accoglieva il ricorso della Regione Abruzzo censurando le determinazioni della conferenza dei servizi del 18.4.2018 convocata dal Comune di Cepagatti, la società ricorrente avanzava istanza cautelare ex art. 55 CPA al fine di sentire accogliere le seguenti richieste: *...”che, previa fissazione dell'udienza camerale, venga disposta l'immediata sospensione dei Giudizi VIA impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi due atti per motivi aggiunti, con invito allo stesso Comitato al riesame ed a pronunciarsi alla luce delle sopravvenienze intervenute, o, quantomeno, venga disposta, ai sensi dell'art. 55, comma 10, CPA, una sollecita fissazione dell'udienza di merito per la definizione del giudizio”.*

Il 14.03.2019 il Servizio Valutazioni Ambientali apprendeva la notizia dell'immediata sospensione dei lavori attraverso l'Ordinanza di Sospensione Lavori n. 144/19 emessa dal Comune di Chieti e successiva Ordinanza di Sospensione Lavori n. 8/19 emessa dal Comune di Cepagatti.

Dall'analisi degli atti il Servizio deduceva che la Ditta SILE Costruzioni Srl aveva dato inizio ai lavori in assenza di un positivo e valido provvedimento autorizzativo di VIA nonostante, con nota del Comune di Chieti del 18.12.18, fosse stata messa al corrente della possibile procedura sanzionatoria prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il 09 Aprile 2019, infine, il Servizio Valutazioni Ambientali comunicava, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., nei confronti della Ditta Sile Costruzioni Srl per aver iniziato i lavori in assenza di un valido e vigente provvedimento di VIA.

Successivamente in data 26 aprile 2009 si prendeva atto dell'Ordinanza del TAR Abruzzo – Sezione Pescara n. 41/19 con la quale veniva respinta l'istanza di sospensiva proposta dalla SILE COSTRUZIONI Srl contro la Regione Abruzzo e l'Autorità Di Bacino con cui si richiedeva l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei pareri rilasciati dal CCR-VIA.

Il 07 maggio 2019 la Sile Costruzioni presentava le proprie controdeduzioni alla procedura sanzionatoria avviata dal Servizio Valutazioni Ambientali chiedendo l'archiviazione della procedura sanzionatoria e ribadendo che era ancora pendente, dinanzi al TAR Abruzzo, il parere del giudizio R.G. n. 139/2017 avente ad oggetto l'impugnativa dei vari giudizi VIA intervenuti a partire dal marzo 2017.

Nella seduta dell'11 Giugno 2019 il CCR-VIA, con giudizio n. 3060, sospendeva il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 in attesa dell'esito del giudizio pendente dinanzi al TAR Abruzzo relativo all'impugnativa dei giudizi VIA presentata dalla SILE COSTRUZIONI Srl. In merito alla richiesta avanzata dalla ditta circa l'esecuzione di ulteriori interventi di messa in sicurezza per le opere realizzate, il CCR-VIA rimandava, per quanto di competenza, ai Comuni di Chieti e Cepagatti la possibilità di valutare la realizzazione di eventuali ulteriori interventi.



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazioni sulla possibilità di attivazione della VIA Postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.R.U.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

Il Consiglio di Stato in data 12/10/2020 ha pronunciato la sentenza n. 06044 e il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara si è espresso con sentenze n. 106/2021 e n. 122/2021, che verranno lette ai membri del Comitato Via.

In data 09/04/2021, nostro protocollo 0147640/21, l'Avvocato Francesco Paolo Febo, su incarico di Nicoletta Di Francesco, in qualità di Presidente WWF Chieti Pescara, di Marina De Marco in qualità di delegata di Confesercenti Chieti e di Letizia Scastiglia, in qualità di delegata di CNA Chieti Associazione Provinciale, chiedeva, anche a seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato (06044/2020) e del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara (106/2021 e 122/2021), la riattivazione della procedura sanzionatoria sospesa e che *“le autorità competenti dispongano la rimozione/demolizione di quanto indebitamente costruito”*.

La ditta in data 26/05/2021 nostro protocollo 0222470/21 ha inviato una nota recante *“Istanza per l'avvio del procedimento di VIA postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”*, che verrà letta ai membri del Comitato VIA, a detta nota non risultano allegati documenti tecnici.

Successivamente, in data 24/06/2021, la ditta ha integrato la documentazione precedentemente presentata con 6 pec contenenti i seguenti elaborati:

- Cepagatti PDC 54-2013 - A
- Cepagatti PDC 54-2013 - B
- Chieti pua 905-2013 - A
- Chieti pua 905-2013 - B
- Chieti PUA 909-2013 - A
- Chieti PUA 909-2013 - B
- ⑥ 00-Integrazione ISTANZA del 26052021.p...
- ⑥ 0-Elenco_elaborati_VIA_postuma.pdf
- ⑥ 01_Quadro di riferimento programmatic...
- ⑥ 02_Quadro di riferimento progettuale.pdf
- ⑥ 03_Quadro di riferimento ambientale.pdf
- ⑥ 04_Quadro di riferimento ambientale im...
- ⑥ 05_Sintesi non tecnica.pdf
- ⑥ Dichiarazione_redattore SIA.pdf

Quanto riportato nella nota *“00-IntegrazioneISTANZA del 26052021”* **verrà integralmente letto ai membri del comitato VIA.**

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Spett.le Regione Abruzzo
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e
Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'Aquila (AQ)

sra@regione.abruzzo.it

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Revisione dell'istanza per il rilascio di provvedimento di VIA postuma ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, relativo al progetto REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.RU.S.S.T. 7-93 –LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

(rif.: atto Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto ambientale n° 3478 del 29/07/2021)

Nota di Deposito.

| | | |
|--|---|---------------------|
| Il sottoscritto | Massimo Locatelli | |
| in qualità di | Legale Rappresentante | |
| Della Società | S.I.L.E. Costruzioni S.r.l. | |
| con sede legale in | Barzana (BG) | |
| Indirizzo | Via S. Pietro, 5 | |
| C.A.P. 24030 | Provincia BG | Telefono 035.553097 |
| PEC silecostruzioni@legalmail.it | E-mail info@silesrl.it | |

VISTI

- l'istanza presentata in data **25/06/2021**, prot. n. 2021/264981 per l'avvio del procedimento di VIA postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'atto regionale CCR-VIA - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto ambientale, n. 3478 del 29/07/2021 col quale, rilevata la carenza "*dei requisiti*"

di forma e pubblicità di cui alla D.G.R. Abruzzo n. 660/17 (tali requisiti, nei casi di istanza avanzata ai sensi dell'art. 29 comma III D. Lgs. 152/06, come quella in esame, garantiscono il rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità della procedura”, l'istanza del 25/06/2021 della sottoscritta Società è stata ritenuta improcedibile;

TENUTO CONTO CHE

- in relazione a quanto rilevato da codesta Spettabile amministrazione, appare evidente che - come comprovato dalla corposa documentazione allegata all'atto CCR-VIA, dalla quale si evince chiaramente che al procedimento sono stati acquisiti numerosi pareri delle associazioni esponenziali ambientaliste e commerciali - l'istanza della sottoscritta società del 25/06/2021 fosse stata invero correttamente incardinata, tanto da aver infatti dato la possibilità di fornire i propri apporti partecipativi, a chiunque lo ritenesse necessario od opportuno, ed anzi - a quanto consta - anche mediante l'audizione personale di delegati e rappresentanti delle predette associazioni (mentre, evidentemente, non consta l'avvenuta convocazione per l'audizione, dei rappresentanti e consulenti della sottoscritta Società);
- il medesimo atto del CCR-VIA, n. 3478 del 29/07/2021, ha tuttavia fatta espressamente salva la possibilità della sottoscritta Società di ripresentare l'istanza di approvazione di VIA Postuma, fornendo alcuni chiarimenti nel merito dell'istanza stessa, avendo rilevato il predetto atto CCR-VIA, che

“Al riguardo si comunica, in ossequio al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché, ai fini di una migliore valutazione delle ragioni dell'eventuale nuova istanza, dovranno essere esaustivamente specificate le ragioni della stessa in relazione al paragrafo 7.4 della parte motiva della Sentenza n. 6044/20 del Consiglio di Stato, laddove viene espressamente chiesto *“in cosa consista la differenza tra i lavori e come tale eventuale differenza abbia potuto incidere sui presupposti dell'azione amministrativa”* ovvero *“come una ipotetica VIA postuma possa incidere sul sindacato di legittimità della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi in contestazione”*. Inoltre, dovranno essere puntualmente indicate ogni eventuale, intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato dai lavori oggetto dell'istanza, come previsto dal Giudizio del CCR-VIA n. 2775 del 23.03.2017”

VALUTATA PERTANTO

- l'opportunità di procedere al deposito di una nuova istanza di VIA Postuma come ammesso e consentito dall'atto del CCR-VIA, n. 3478 del 29/07/2021, con la

documentazione tecnica indicata nell'elenco allegato alla presente nota di deposito, allo scopo di consentire che il procedimento diretto alla rinnovazione della sola valutazione ambientale avvenga nel rispetto dei requisiti di forma e di pubblicità di cui alla D.G.R. Abruzzo n. 660/17, con le precisazioni di seguito formulate, stante la circostanza che detta DGR 660/2017 non contempla specifiche formalità per la presentazione di istanze di VIA Postuma e che, tuttavia, la sottoscritta ritiene al contempo di poter utilizzare - *in parte qua* - relativamente alle formalità di presentazione della sola VIA (postuma), con esclusione di qualsivoglia allargamento del procedimento ai titoli sottostanti la VIA oggetto di riedizione postuma, in quanto titoli non oggetto di contestazione nemmeno nell'ambito degli articolati procedimenti giurisdizionali svolti innanzi al TAR Pescara e al Consiglio di Stato;

CONSIDERATO CHE

- le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato richiamate nell'istanza hanno riguardato la perdurante validità dei provvedimenti di VIA e che pertanto si rende necessario esperire procedimento di VIA cd. postuma ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, in quanto trattasi di *“caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione”*;
- l'intervento oggetto dell'istanza è assistito dal Permesso di Costruire n. 54/2013 Prot. 18319 e P.U. n. 6/2013 rilasciati dal Comune di Cepagatti (PE), dal Provvedimento Unico Autorizzativo n. 905/2013 e dal Provvedimento Unico Autorizzativo n. 909/2013 rilasciati dal SUAP Chietino Ortonese;
- tali titoli edilizi risultano per la gran parte già oggetto di esecuzione sulla scorta dei validi ed efficaci provvedimenti di VIA a loro tempo emanati, come meglio illustrato nelle relazioni tecniche allegate alla presente istanza, laddove si specifica che dei 26.904 mq di superficie lorda di pavimento di progetto, assentita con PdC 54/2013 del comune di Cepagatti e con PUA n. 909-905 del SUAP Chietino/Ortonese, risulta:
 - a) superficie lorda di pavimento al piano terra a destinazione commerciale comune di Cepagatti mq. 11.094 completamente realizzata (blocchi B3 e B4);
 - b) superficie lorda di pavimento al piano terra a destinazione commerciale comune di Chieti mq. 9.970, montata nelle parti strutturali e da completare nelle parti di tamponamento (blocco B2 e parte del blocco B1);
 - c) superficie lorda di pavimento al piano terra a destinazione commerciale comune di Chieti mq. 4.310 costruita solo per la parte strutturale di fondazione le cui strutture di elevazione e copertura risultano in cantiere pronte da montare (parte del Blocco B1 e blocco C piano terra);

- d) superficie lorda di pavimento in comune di Chieti da realizzare, a destinazione commerciale per mq. 389 al piano primo e destinazione alberghiera per mq. 1.141, al piano terra primo e secondo;
- dal presente procedimento esula quindi il rilascio di ulteriori titoli e si rende pertanto necessario esperire unicamente il procedimento di VIA postuma, mediante l'utilizzazione, a tal fine, della sola parte delle formalità e procedure di cui alla DGR 660/2017 che riguardano la VIA, con esclusione invece di quelle che riguardano l'acquisizione di ulteriori titoli mediante PAUR, in quanto già rilasciati e in particolare senza convocazione della conferenza di servizi del PAUR, in quanto la presente procedura, come rilevato, riguarda esclusivamente la VIA postuma;
 - sulla base di quanto precede e di quanto indicato nell'istanza, il presente procedimento di VIA postuma ai sensi del comma 3 dell'art. 29 D.Lgs. 152/2006 **non** viene quindi esperito mediante procedimento autorizzatorio unico regionale, ma al contempo si ritiene utile, ottemperando a quanto indicato dall'atto CCR-VIA del 29/07/2021, utilizzare per quanto possibile moduli, formalità, forme di trasparenza e pubblicità di cui alla DGR 660/2017;

PRECISATO QUANTO SEGUE

- in relazione alla richiesta dell'atto del CCR-VIA del 29/07/2021 di chiarire le ragioni dell'istanza di VIA Postuma in relazione al paragrafo 7.4 della parte motiva della Sentenza n. 6044/20 del Consiglio di Stato, laddove viene espressamente chiesto *“in cosa consista la differenza tra i lavori e come tale eventuale differenza abbia potuto incidere sui presupposti dell'azione amministrativa”* ovvero *“come una ipotetica VIA postuma possa incidere sul sindacato di legittimità della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi in contestazione”*:
 - 1) il giudizio di VIA n. 2775 del 23.03.2017 riguardava **un altro e distinto procedimento edilizio**, rispetto ai titoli per i quali si aziona la presente procedura di VIA Postuma e pertanto quanto ivi ritenuto e stabilito, non può applicarsi al presente procedimento;
 - 2) anche il progetto esaminato i fini del giudizio VIA 2775/2017 era diverso, e infatti riguardava solamente 24.200 mq rispetto ai 30.500 mq di potenzialità edificatoria, di talchè è evidente che il giudizio VIA 2775 non può essere riferito ai titoli per i quali si chiede l'effettuazione della VIA Postuma;
 - 3) nell'ambito della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi Sincrona del 18.4.2018 era stato preso atto della perdurante validità del giudizio di VIA 1925/2012, di talché a quella data – e sino ancora al passaggio in giudicato delle

sentenze che quella Determinazione di Conferenza di servizi del 18/04/2018 hanno annullato – la VIA 1925/2012 era da ritenersi assolutamente valida ed efficace;

- 4) solamente le sentenze del TAR Pescara, n. 69/2019 e quella del Consiglio di Stato n. 6044/2020 hanno determinato l'annullamento degli atti di VIA che assistono il progetto originario, che altrimenti avrebbe trovato la propria attuazione proprio sulla scorta delle positive valutazioni di efficacia, fatte dalla Conferenza, della VIA 1925/2012;
- 5) la stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 6044/2020, nel domandarsi “*come una ipotetica VIA postuma possa incidere sul sindacato di legittimità della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi in contestazione*”, ha espressamente affermato che la possibilità – ammessa dalla stessa sentenza – di una VIA Postuma, non avrebbe certo potuto riverberare i suoi effetti positivi sino a rendere legittimo, retroattivamente, un provvedimento (la Determinazione di Conferenza di servizi del 18/04/2018) che gli organi giurisdizionali hanno ritenuto illegittimo.

Ciò comporta che quella Determina di CdS rimane illegittima - a giudizio del Consiglio di Stato - ma resta sempre ferma la possibilità di ottenere una VIA Postuma;

- 6) ricorrono quindi, nel caso di specie, tutti i presupposti e le condizioni (anche tra loro in via alternativa o concorrente) previste dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2016, per attivare e concludere positivamente la VIA Postuma, come voluta dal Legislatore statale, che si applica

“3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione”,

anche alla luce del fatto che, come meglio descritto nelle relazioni tecniche allegate all'istanza, il progetto in parola è stato già ampiamente realizzato (per un importo di € 21.556.514, le urbanizzazioni sono state tutte realizzate (per un valore di oltre € 19 milioni), il territorio si è definitivamente trasformato e restano da completare solamente alcuni edifici (per un importo di € 3.595.900) oltre finiture ed allestimenti interni.

RICHIAMATO PERTANTO

- quanto previsto nel provvedimento n. 47119 del 16/02/2018 del Genio Civile Pescara di revoca della “*Cessazione dei lavori*”, già disposta dal medesimo Servizio con Ordinanza n. 312705 del 12/12/13, per l’intervenuta ottemperanza alle disposizioni contenute nella successiva Ordinanza n. 16333 del 17/01/2014, di “*messa in sicurezza idraulica*” dell’area;
- il contenuto del verbale della seduta del 20/12/2019 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, formalizzato nella Deliberazione n. 18/2019, che ha adottato le modifiche al P.S.D.A. nelle aree del tratto inferiore del fiume Pescara, volte ad aggiornare la cartografia della pericolosità idraulica, oggi ricondotta in “Pzero” (tavola 7.2.07.pe.03_AGG1), come si evince dalla pubblicazione sul BUR Abruzzo n. 12 del 25/03/2020.

Tutto quanto sopra visto, valutato, considerato e richiamato, la sottoscritta Società

DEPOSITA

in esecuzione del Giudizio VIA n. 3478 del 29/07/2021 (integrazione dell’Istanza presentata per l’avvio del procedimento di VIA postuma ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006) la documentazione riportata nell’elenco elaborati allegato, espressamente chiedendone, pertanto, l’approvazione come sopra e l’acquisizione dei titoli in appresso.

Chiede espressamente di essere convocata in audizione laddove codesta rispettabile Amministrazione lo ritenesse opportuno o necessario, specie laddove l’audizione fosse chiesta da soggetti terzi (associazioni ed enti, laddove esponenziali o rappresentativi) e comunque di essere messa al corrente dei contributi partecipativi di tali stessi, al fine di opportunamente produrre memorie o documenti inerenti la presente istanza.

| Titolo | Soggetto preposto al rilascio del titolo |
|---|---|
| Provvedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale (artt. 25 e 29 del Dlgs 152/2006) | Regione Abruzzo |

E nel contempo

DICHIARA CHE

1. Il progetto (e le opere connesse) interessa i seguenti Enti ed Amministrazioni:

| | |
|---|------------------------------|
| Provincia/e | CHIETI - PESCARA |
| Comune/i | CHIETI (CH) – CEPAGATTI (PE) |
| Ente gestore/i Aree Protette / SIC / ZPS / ZSC | |
| Altre Regioni interessate | |
| Altro | |

2. Il progetto rientra:

- a) Nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 7, lettera b), "...costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59....".
3. Il progetto è stato già sottoposto a procedura di VIA (art. 23 D.Lgs. 152/2006), conclusasi con atto dell'Autorità Competente declinato nel Provvedimento di Compatibilità Ambientale n. 1925/2012;
4. In riferimento alle Aree Protette (L. 394/1991) il progetto:
Non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree.
5. In riferimento ai Siti della Rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE), il progetto:
Non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree.
6. Sono stati già acquisiti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto di seguito indicati:

| Titolo | Soggetto che ha rilasciato il titolo |
|---|---|
| Permesso di Costruire n. 54/2013 Prot. 18319 | Comune di Cepagatti |
| Provvedimento Unico n. 6/013 prot. 18320; | Comune di Cepagatti |
| Provvedimento Unico Autorizzativo n. 905/2013 | SUAP Chietino Ortonese |
| Provvedimento Unico Autorizzativo n. 909/2013 | SUAP Chietino Ortonese |

7. Ha provveduto all'invio all'Autorità Competente dei seguenti elaborati:

- Studio di Impatto Ambientale (SIA):
 - Quadro di riferimento programmatico - elab. 01 rev. 01 del settembre 2021
 - Quadro di riferimento progettuale - elab. 02 rev. 01 del settembre 2021
 - Quadro di riferimento ambientale - elab. 03 rev. 01 del settembre 2021
 - Quadro di riferimento ambientale – impatti - elab. 04 rev. 01 del settembre 2021
- Sintesi non tecnica – elab. 05 rev. 01 del settembre 2021;
- Tavole di Progetto elab. dal 1 a 17 (vedi elenco mod. 9)
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere da realizzare e l'importo del contributo versato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 5/2016¹;

¹ Ai sensi dell'art. 4 - comma 1) - L.R. 5/2016, gli oneri per l'attività istruttoria per il provvedimento di V.I.A ammontano allo 0,6

-
- Copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori;
 - Copia PdC n. 54 – P.U. n. 6 – PUA n. 905 e n. 909 – elab. da 18 a 21 (vedi elenco mod. 9)
 - Elenco dettagliato di tutta la documentazione prodotta
-

Con osservanza.

Barzana, li 27 settembre 2021

Massimo Locatelli
Sile Costruzioni s.r.l.

per mille del valore complessivo dell'intervento da realizzare.

Codice IBAN per il versamento: IT8500538703601000000040300.

Causale del versamento: "DPC002 Oneri istruttori per V.I.A. – Ditta proponente ___ – Progetto ___".



Registro protocollo Regione Abruzzo

| Archivio | Codice Registro | Tipo Documento | Progressivo Annuo | Data Protocollo | Trasmissione | Mittente/Destinatari | Annullato |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--|-----------|
| PROTOCOLLO UNICO RA | RP001 | Posta in arrivo | 0382848/21 | 28/09/2021 | PEC | Mittente: SILECOSTRUZIONI@LEGALMAIL.IT | |

Oggetto: SILE COSTRUZIONI SRL - PROVVEDIMENTO DI VIA POSTUMA AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006,

Impronta: ACDE2C1B8A3F002435AE28B3CD012A7583C0A5881894802BD80D4FF4F2989FD7

Studio Legale

Avv. Francesco Paolo Febbo

Chieti, viale B. Croce, n. 3, tel/fax 0871.684267

Pescara, viale G. Bovio, n. 385, tel/fax 085.6921336

mail: avv.francesco@studiofebbo.it

pec: avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it



Impresa

Socialmente

Responsabile

Chieti, 13.10.2021.

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: Osservazioni in merito alla “*Verifica ammissibilità dell’istanza per il rilascio di provvedimento di VIA postuma ai sensi dell’art. 29, comma 30, D. Lgs. n. 152/2006, relativo al progetto Realizzazione di Edifici Commerciali - No Food - P.R.U.S.S.T. 7-93*”, proposta da Sile Costruzioni s.r.l., inserita nell’o.d.g. della seduta del CCR-VIA del 14.10.2021.

Il sottoscritto **avv. Francesco Paolo Febbo**, nato il 22.05.1965 a Chieti ed ivi residente alla via torrente Moro n. 2, identificato tramite carta d’identità CA 76561BY, rilasciata da Ministero dell’Interno in data 07.08.2018, in qualità di difensore di Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti e CNA Chieti,

chiede

che vengano esaminate nel corso della seduta del CCR-VIA del 14.10.2021, ed inserite agli atti, le osservazioni che seguono circa il punto dell’o.d.g. ad oggetto: “*Verifica ammissibilità dell’istanza per il rilascio di provvedimento di VIA postuma*” presentato da Sile Costruzioni s.r.l.

Al riguardo, si ribadisce che le presenti osservazioni ricalcano pressoché integralmente quelle già inviate in occasione della precedente discussione del 29 luglio u.s., posto che la situazione è rimasta invariata.

Osservazioni

Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti e CNA Chieti rilevano che la V.I.A. a posteriori, come da consolidata giurisprudenza, è possibile su opere e impianti già in esercizio sui quali all’epoca della costruzione l’amministrazione precedente non ha ritenuto necessario svolgere né la verifica di assoggettabilità né la V.I.A.

Tale possibilità non è invece in alcun modo ammessa per opere già sottoposte, con esito negativo, alla Valutazione Ambientale.

La Corte di Giustizia U.E. (sentenza 28.02.2018 causa C 117/17) ha infatti ribadito prima di tutto il principio generale sul carattere preventivo della V.I.A. vale a dire sulla necessità che tale procedura venga svolta prima dell’autorizzazione del progetto-impianto-attività.

Ciò premesso, appare evidente che **la V.I.A. in sanatoria non si giustifica a fronte di un giudizio già espresso di rigetto e ribadito in più occasioni nella procedura ordinaria.**

Si riporta per esempio quanto espresso nel Giudizio 2775 del 23.03.2017: *“Rigetto della Istanza di proroga del Giudizio VIA 1925/2012 per i seguenti motivi: intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato; constatata inadempienza delle prescrizioni del parere n. 1925 del 10.04.2012; insussistenza dei presupposti di cui all’art. 26 comma 152/2006 in relazione ai contenuti progettuali, tanto che il proponente medesimo ne ha chiesto la modifica sostanziale con successiva istanza; dichiara pertanto improcedibile la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio 1925/2012”*.

Per quanto riguarda il caso specifico si evidenzia inoltre che i lavori per la parziale edificazione di alcuni manufatti del complesso noto come “Megalò2” o “Mirò” sono stati attivati sulla base di una voltura di titoli abilitativi da SIRECC s.r.l. a SILE COSTRUZIONI s.r.l. illecitamente approvata da una conferenza di servizi indetta dal Comune di Cepagatti e conclusa in data 13.04.2018, i cui esiti sono stati annullati in primo e secondo grado dalla giustizia amministrativa.

Vanno per questo considerati a tutti gli effetti lavori svolti senza alcuna autorizzazione e **in opposizione a Giudizio VIA negativo**.

I partecipanti alla citata conferenza di servizi erano infatti consapevoli, per varie comunicazioni ufficiali da parte della Regione Abruzzo, della più volte ribadita decadenza del Giudizio 1925/2012 e non avrebbero potuto, anche per difetto di competenza, “interpretare” in altro modo la normativa in vigore.

È fuorviante cercare di minimizzare questa consapevolezza con il tentativo di far passare la mancata presenza della Regione Abruzzo alle sedute non come una evidente delegittimazione della conferenza stessa, ma assurdamente come una tacita approvazione di quanto in quella sede illegittimamente stabilito.

Le spese sostenute per la messa in sicurezza del sito, che vengono continuamente invocate quasi fossero un titolo di merito del quale tenere conto, rappresentano al contrario la concreta dimostrazione del grave pressapochismo che ha riguardato sin dall’inizio il progetto di un centro commerciale realizzato nell’area di esondazione di un fiume: la messa in sicurezza sarebbe stata necessaria sin dalla edificazione del complesso esistente che invece, a causa di opere di contenimento delle piene realizzate in difformità da quanto previsto nel progetto iniziale, è stato per molti anni soggetto a un concreto e gravissimo rischio, evidenziato dalla piccola alluvione del 2013 quando il Sindaco *pro-tempore* fu costretto a ordinare la chiusura del centro commerciale per ragioni di sicurezza.

Il nuovo argine ha sanato (tardivamente, è bene ricordarlo) un vulnus precedente e non rappresenta certamente un viatico per nuovi insediamenti che inevitabilmente aumenterebbero il rischio.

Quale privato debba farsi carico dell’intervento è questione che non interessa né i cittadini né la Regione ma va risolta in altra sede tra le ditte interessate.

Tutto ciò premesso, si ripete che non sussistono le condizioni per una VIA postuma su lavori eseguiti a dispetto di un diniego esplicitamente espresso, come ben sancito dalla su citata giurisprudenza.

Accettare una simile impostazione significherebbe delegittimare il Comitato CCR-VIA e calpestare ogni regola.

Si ricorda infine, per completezza di informazione, che in data 09.04.2021 è stata inviata a codesto Comitato e ai Sindaci dei Comuni di Chieti e di Cepagatti, dall'avv. Francesco Paolo Febbo - a nome di WWF Chieti-Pescara, Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti e CNA Chieti - una nota con la quale si chiedeva, sulla base delle ormai numerose sentenze intercorse, il riavvio della procedura sanzionatoria attualmente sospesa e la rimozione/demolizione di quanto indebitamente costruito.

Distinti saluti.

Avv. Francesco Paolo Febbo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Paolo Febbo', written in a cursive style.

Si allega:

1. Documento di riconoscimento.



Registro protocollo Regione Abruzzo

| Archivio | Codice Registro | Tipo Documento | Progressivo Annuo | Data Protocollo | Trasmissione | Mittente/Destinatari | Annullato |
|---------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|---|-----------|
| PROTOCOLLO UNICO RA | RP001 | Posta in arrivo | 0402044/21 | 14/10/2021 | | Mittente: AVVFRANCESCO PAOLO FEBBO@PEC.GIUFFRE.IT | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Oggetto: | OSSERVAZIONI PER SEDUTA CCR-VIA DEL 14-10-21 | | | | | | |
| Impronta: | 13D04F7664F0DBE507C70A192D6357F35BF8EE766EAB9244103D0E7C922F1F99 | | | | | | |



for a living planet®

**WWF Chieti –
Pescara O.d.V.**

Corrispondenza:
Via Salomone 112
66100 Chieti

Tel: 3202788489

e-mail:
chietipescara@wwf.it

pec:
wwfabruzzo@pec.wwf.it

Chieti, 13 ottobre 2021

Prot. n. 047/2021

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: Osservazioni in merito alla “Verifica ammissibilità dell’istanza per il rilascio di provvedimento di VIA postuma ai sensi dell’art. 29, comma 30 del D.Lgs.152/2006, relativo al progetto REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.RU.S.S.T. 7-93” proposta da SILE Costruzioni, inserita nell’o.d.g. della seduta del CCR-VIA del 14/10/2021.

La sottoscritta Nicoletta Di Francesco (tel. 3202788489), nata a Chieti il 06/12/1954 identificata tramite documento di riconoscimento n. AT 6905201 rilasciato in data 16/05/2012 dal Comune di Chieti, in qualità di Presidente della Associazione WWF Chieti – Pescara ODV,

CHIEDE che vengano esaminate nel corso della seduta del CRVIA del giorno 14 ottobre 2021, e messe agli atti, le osservazioni qui di seguito illustrate in merito al punto dell’o.d.g. specificato in oggetto: “Verifica ammissibilità dell’istanza per il rilascio di provvedimento di VIA postuma” presentato da SILE Costruzioni s.r.l.

Si ribadisce a tal proposito che le presenti osservazioni ricalcano pressoché integralmente quelle già inviate in occasione della precedente discussione di analogo argomento nella seduta del 29 luglio u.s. dato che la situazione in essere in relazione al procedimento in esame è esattamente la stessa evidenziata alcuni mesi or sono.

OSSERVAZIONI

L’Associazione WWF Chieti-Pescara, in relazione alla pratica sopra emarginata, osserva che la V.I.A. a posteriori, come da consolidata giurisprudenza, è possibile su opere e impianti già in esercizio sui quali all’epoca della costruzione l’amministrazione precedente non ha ritenuto necessario svolgere né la verifica di assoggettabilità né la V.I.A. Tale possibilità non è invece in alcun modo ammessa per opere già sottoposte, con esito negativo, alla Valutazione Ambientale.

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura

Registrato come:
Associazione WWF
Chieti-Pescara O.d.V.

C.F. 93042550694

Iscritta nel Registro
Regionale delle
Organizzazioni di
Volontariato con det.
DA5/030 del 30/3/2010



for a living planet[®]

La Corte di Giustizia U.E. (sentenza 28.02.2018 causa C 117/17) ha infatti ribadito prima di tutto il principio generale sul carattere preventivo della V.I.A. vale a dire sulla necessità che tale procedura venga svolta prima dell'autorizzazione del progetto-impianto-attività. Ciò premesso, appare evidente che **la V.I.A. in sanatoria non si giustifica a fronte di un giudizio già espresso di rigetto e ribadito in più occasioni nella procedura ordinaria.**

Si riporta a mo' di esempio quanto espresso nel Giudizio 2775 del 23 marzo 2017: "RIGETTO DELLA ISTANZA DI PROROGA DEL GIUDIZIO VIA 1925/2012 PER I SEGUENTI MOTIVI: intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato; constatata inadempienza delle prescrizioni del parere n. 1925 del 10.04.2012; insussistenza dei presupposti di cui all'art. 26 comma 152/2006 in relazione ai contenuti progettuali, tanto che il proponente medesimo ne ha chiesto la modifica sostanziale con successiva istanza; DICHIARA PERTANTO IMPROCEDIBILE la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio 1925/2012".

Per quanto riguarda il caso specifico in discussione si sottolinea inoltre che i lavori per la parziale edificazione di alcuni manufatti del complesso noto come "Megalò2" o "Mirò" sono stati attivati sulla base di una voltura di titoli abilitativi da SIRECC a SILE illecitamente approvata da una conferenza dei servizi indetta dal Comune di Cepagatti, e conclusa il 13.04.2018, i cui esiti sono stati annullati in primo e secondo grado dalla giustizia amministrativa. Vanno per questo considerati a tutti gli effetti lavori svolti senza alcuna autorizzazione **e nonostante il Giudizio VIA negativo.** I partecipanti alla citata conferenza di servizi erano infatti consapevoli, per varie comunicazioni ufficiali da parte della Regione, della più volte ribadita decadenza del Giudizio 1925/2012 e non avrebbero potuto, anche per difetto di competenza, "interpretare" in altro modo la normativa in vigore. È fuorviante cercare di minimizzare questa consapevolezza con il tentativo di far passare la mancata presenza della Regione alle sedute non come una evidente delegittimazione della Conferenza stessa ma assurdamente come una tacita approvazione di quanto in quella sede illegittimamente stabilito.

Le spese sostenute per la messa in sicurezza del sito, che vengono continuamente invocate quasi fossero un titolo di merito del quale tenere conto, rappresentano al contrario la concreta dimostrazione del grave pressapochismo che ha riguardato sin dall'inizio il progetto di un centro commerciale realizzato nell'area di esondazione di un fiume: la messa in sicurezza sarebbe stata necessaria sin dalla edificazione del complesso esistente che invece, a causa di opere di contenimento delle piene realizzate in difformità da quanto previsto nel progetto iniziale, è stato per molti anni soggetto a un concreto e gravissimo rischio, evidenziato dalla piccola alluvione del 2013



for a living planet®

quando il sindaco pro-tempore fu costretto a ordinare la chiusura del centro commerciale per ragioni di sicurezza. Il nuovo argine ha sanato (tardivamente, è bene ricordarlo) un vulnus precedente e non rappresenta certamente un viatico per nuovi insediamenti che inevitabilmente aumenterebbero il rischio. Quale privato debba farsi carico dell'intervento è questione che non interessa né i cittadini né la Regione ma va risolta in altra sede tra le ditte interessate.

Tutto ciò premesso non sussistono le condizioni per una VIA postuma su lavori eseguiti a dispetto di un diniego esplicitamente espresso, come ben sancito dalla su citata giurisprudenza. Accettare una simile impostazione significherebbe delegittimare il Comitato VIA e calpestare ogni regola.

Si ricorda infine, per completezza di informazione, che in data 9.04.2021 è stata inviata a codesto Comitato e ai sindaci dei Comuni di Chieti e di Cepagatti, dall'avv. Francesco Paolo Febbo - a nome di WWF Chieti-Pescara, Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti e CNA Chieti - una nota con la quale si chiedeva, sulla base delle ormai numerose sentenze intercorse, il riavvio della procedura sanzionatoria attualmente sospesa e la rimozione/demolizione di quanto indebitante costruito.

Firma del richiedente

Si allega:

1. documento di riconoscimento



Registro protocollo Regione Abruzzo

| Archivio | Codice Registro | Tipo Documento | Progressivo Annuo | Data Protocollo | Trasmissione | Mittente/Destinatari | Annullato |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|---|-----------|
| PROTOCOLLO UNICO RA | RP001 | Posta in arrivo | 0402053/21 | 14/10/2021 | | Mittente: WWFABRUZZO@PEC.WWF.IT | |

Oggetto: OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA "VERIFICA AMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO DI VIA POSTUMA ..." PROPOSTA DA SILE COSTRUZIONI, INSERITA NELL'O.D.G. DELLA SEDUTA DEL CCR-VIA DEL 14/10/2021

Impronta: FA3F70257BAACB39A5B23B2A9C28F55E68EF675D2370811BAEA67EDF7F42CBBF